

Ordinanza del DFGP sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:*

I

L'ordinanza del DFGP del 16 febbraio 2010¹ sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «integrazione d'ufficio» è sostituita da «complemento ufficiale», con i necessari adeguamenti grammaticali.

Art. 4 cpv. 4

Abrogato

Art. 4a **Cognome d'affinità**

¹ Il cognome d'affinità ai sensi della presente ordinanza mostra il legame tra due persone coniugate o due partner di un'unione domestica registrata. Su richiesta della persona richiedente, esso può essere iscritto come cognome nel passaporto e sulla carta d'identità oppure come complemento ufficiale nel passaporto.

² La prima parte del cognome d'affinità è costituita dall'attuale cognome ufficiale della persona richiedente. A essa può essere aggiunto mediante un trattino:

- a. se è stato scelto un cognome comune: il cognome ufficiale portato immediatamente prima del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica o il cognome da celibe o da nubile della persona che ha assunto come cognome comune il cognome ufficiale del coniuge o del partner;
- b. se non è stato scelto un cognome comune: il cognome ufficiale o il cognome da celibe o da nubile del coniuge o del partner.

³ In caso di doppio cognome, non è possibile formare un cognome d'affinità.

⁴ Un cognome d'affinità già utilizzato può essere conservato anche dopo lo scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica, se il cognome ufficiale non è stato modificato in tale occasione.

¹ **RS 143.111**

Art. 12 cpv. 4 lett. c

- c. gli occhi devono essere situati in una zona compresa tra il 50 e il 60 per cento dell'altezza dell'immagine misurata dal margine inferiore.

Art. 19 Tutela o curatela generale

Se la persona richiedente è sotto tutela o curatela generale, si registrano anche i seguenti dati:

- a. se la persona è minorenni, il cognome e il nome ufficiale del tutore;
- b. se la persona è maggiorenne, il cognome e il nome ufficiale del curatore.

**Capitolo 6:
Richiesta di una CID presso il Comune di domicilio***Art. 35**Abrogato**Art. 35a* Requisiti di hardware e software

¹ L'hardware utilizzato dal Comune di domicilio deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- a. computer standard reperibile in commercio con uno spazio di memoria libero di 500 MB, una memoria di lavoro di 1 GB e accesso a Internet;
- b. scanner: accessibile dalla postazione di lavoro tramite il driver Twain o WIA, con risoluzione configurabile fino a 600 dpi e scala di grigi a 8 bit;
- c. fotocamera digitale con una risoluzione minima di 1980 x 1440 pixel nel formato JPEG.

² Il software utilizzato dal Comune di domicilio deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- a. sistema operativo: Windows 7 o versioni successive;
- b. terminal server: Citrix Xenapp 6.5 con Windows 2008 R2 o versioni successive;
- c. software antivirus aggiornato;
- d. versione recente di JAVA;
- e. architettura interamente a 32 o a 64 bit.

Art. 36 Data della presentazione della richiesta

La data in cui la persona richiedente si presenta personalmente presso l'autorità è considerata come data della richiesta e costituisce la base per il calcolo della validità conformemente all'articolo 5 capoverso 1 ODI.

Art. 36 cpv. 2

Abrogato

Art. 38

Abrogato

Art. 39

Abrogato

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

² L'abrogazione degli articoli 35, 36 capoverso 2, 38 e 39 ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2014.

xx.xx.xxxx

Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Simonetta Sommaruga